

DELIBERA N. 236/19/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL
COMUNE DI FIDENZA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 giugno 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, con cui sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 4 aprile 2019;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA la nota del 23 maggio 2019 (prot. n. 223445) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia-Romagna ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Fidenza a seguito della segnalazione inoltrata dalla Prefettura di Parma in data 9 maggio 2019 dal sig. Andrea Scarabelli - per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'Amministrazione comunale - e alla successiva segnalazione pervenuta al CO.RE.COM. in data 13 maggio 2019 sempre a firma del Candidato Sindaco Andrea Scarabelli. In particolare, si segnalavano eventi in cui *“il candidato Sindaco Andre Massari (Sindaco in carica del Comune di Fidenza) ha presenziato indossando la fascia tricolore in violazione della citata normativa, ed anche articoli comparsi sulla stampa. La segnalazione ritiene che la presenza del Sindaco non sia indispensabile e si sovrapponga con l'attività propagandistica elettorale. Inoltre, veniva segnalata la presenza di post riferiti alla campagna elettorale anche sulla pagina Facebook del Sindaco uscente”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 12 maggio 2019 con la quale il Sindaco di Fidenza, ha trasmesso al Comitato le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- *“La locandina relativa all'evento “Fidenza Aspettando Borgofood” è stata elaborata dalla società incaricata alla redazione del materiale di comunicazione dell'evento e la dicitura dei soggetti istituzionali è il risultato di un mero errore materiale”*;
- *“l'Ufficio comunicazione ha provveduto a predisporre un nuovo evento in conformità con la legge 28/00 e a curarne la relativa comunicazione istituzionale”*;
- *“al fine di evitare violazioni della normativa sulla comunicazione istituzionale il Comune ha tempestivamente provveduto a rimuovere dal sito sia il comunicato che la locandina a far data dal 7 maggio 2019”*;

PRESA VISIONE della documentazione allegata;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, ad *“illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento”*;

CONSIDERATO, che le pubblicazioni sul sito istituzionale del Comune oggetto di segnalazione costituisce iniziativa di comunicazione istituzionale ai sensi dell’art. 1 della legge n. 150/2000 ed è riconducibile all’Amministrazione comunale di Fidenza;

PRESO ATTO altresì che l’Amministrazione ha provveduto a rimuovere dal sito istituzionale la comunicazione oggetto di denuncia, così come accertato da CO.RE.COM. competente;

RAVVISATA, pertanto, la rispondenza a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000 della pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente delle notizie relative alle iniziative oggetto di segnalazione;

ATTESO CHE la rimozione dal sito istituzionale, accertata dal Comitato all’esito dell’istruttoria, configura un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge recati dall’art. 9 della legge n. 28/2000, ovvero che sul sito del Comune in data 22 maggio 2019 non era più pubblicata la locandina relativa all’evento *“Fidenza Aspettando Borgofood”*;

PRESO ATTO dell’adeguamento spontaneo dell’Amministrazione comunale;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Emilia-Romagna in merito alla proposta formulata;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l’archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Fidenza e al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia-Romagna e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi